

1. PREMESSA

È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza - OdV, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti semplicemente "Modello"), nonché di curare il suo aggiornamento.

2. COMPOSIZIONE DELL'ODV

Relativamente alla composizione dell'OdV, la legge non fornisce particolari indicazioni; ciò consente di optare per una composizione sia monocratica che collegiale. L'articolazione interna dell'OdV (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) sarà direttamente correlata alla complessità strutturale della Società (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). Non essendo possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti; la composizione dell'OdV va valutata in base ai risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale è possibile ricavare quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo e potrà quindi variare nel tempo in base agli sviluppi aziendali.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso nel quale è definito anche la retribuzione ed il budget messo a sua disposizione.

Indipendentemente dalla sua composizione, l'Organismo deve:

- Garantire l'**indipendenza** e l'**autonomia** di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell'organismo possano avere anche compiti operativi nella Società. Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di rapporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del Modello.
- Garantire la **continuità dell'azione** di vigilanza. L'OdV è un organismo interno all'organizzazione, adeguato in termini di risorse dedicate nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.
- Possedere le necessarie **qualificazioni professionali** (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso.
- Possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di **onorabilità** e di assenza di conflitti di interesse.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo, i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di amministratori esecutivi.

L'eventuale esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, di non trovarsi nelle condizioni di cui al punto precedente, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dalla Società, o da altri enti che abbiano rapporti con la Società medesima.

L'eventuale componente dell'Organismo scelto tra i dipendenti della Società al momento della nomina non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito della Società.

3. DURATA DELL'INCARICO

I componenti dell'Organismo restano in carica fino al rinnovo dell'organismo dirigente che ha provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano dopo la nomina:

- le situazioni di incompatibilità di cui ai punti precedenti;
- la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la violazione degli obblighi riservatezza, ivi comprese quelle disciplinate ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001 "misure di tutela del segnalante";
- infermità o altra ragione di natura personale che comunque determini l'impossibilità di svolgere il ruolo per un periodo superiore a sei mesi.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.

4. COMPITI DELL'ODV

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente della Società, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'OdV dovrà predisporre flussi informativi nei confronti degli Organi Societari con comunicazioni tempestive in merito ad eventuali rilevanti problematiche rilevate e comunque con un rapporto

(almeno) annuale nel quale deve essere riportata una sintesi dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Dovrà segnalare immediatamente eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa (es. nuovi reati) significative per l'ente.

L'Organismo svolge la propria attività con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente (Regolamento interno dell'OdV) ed in particolare:

- riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
- riceve comunicazione dei controlli effettuati da chi, all'interno della Società, ha il compito di verificare periodicamente la corretta attuazione e registrazione delle attività previste dal Modello;
- verifica, a campione, i controlli di cui al punto precedente;
- analizza le segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello assicurando la riservatezza del segnalante ed i diritti privacy del segnalato;
- monitora le iniziative di diffusione della conoscenza e comprensione del Modello;
- propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Sistema Disciplinare e verifica l'adeguatezza e l'efficacia dello stesso;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
- esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

Ferma restando l'autonomia dell'OdV, per quanto possibile, dovrà coordinarsi con gli altri organi di controllo presenti nell'ente (Collegio Sindacale, Istituti di Certificazione, ecc.) al fine di:

- scongiurare il rischio di duplicazione delle attività di verifica con conseguente stress organizzativo ed operativo sulla società;
- sfruttare le competenze specifiche dei vari organi di controllo;
- favorire la ricerca del giusto equilibrio tra visioni diverse del Sistema di Controllo Interno dell'azienda.

5. POTERI DELL'ODV

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra riportati, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- regola in autonomia le proprie attività;
- ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;
- può chiedere informazioni a chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle aree a rischio e dei processi sensibili individuati nella Parte Generale del Modello, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- dispone di mezzi finanziari adeguati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. A tal fine l'Organo Dirigente approva annualmente, su proposta motivata dell'Organismo di Vigilanza, la previsione delle spese per l'anno in corso ed il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

All'esito di ogni attività l'organismo redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso organismo.

L'organismo redige con periodicità regolare e comunque almeno una volta all'anno una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente.

Al fine dello svolgimento della sua attività, l'organismo può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche.

Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del Modello evidenziate dall'Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello, del livello di formazione erogato e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:

- segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della società per responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della società per un reato presupposto del Dlgs 231/2001
- identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato "critico"
- identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, di violazioni ripetute dello stesso protocollo, anche se non considerato "critico"

Nel primo caso il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi successivi potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni.

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Titolare dei dati personali trattati nel processo di ricezione, analisi e gestione dei flussi informativi (art. 6 comma 2 lettera d del Decreto) per l'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello è la Società.

I componenti l'Organismo di Vigilanza, ai fini della normativa in materia di trattamento dei dati personali, devono essere considerati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare (vedi Art. 29 "Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento" del Regolamento UE 679/2016 e Art. 2-quaterdecies "Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati" del Codice in materia di protezione dei dati personali)¹.

La Società ha definito nel Modello, ed in particolare all'interno di questo Statuto il perimetro e le modalità di esercizio dei compiti affidati all'OdV e i suoi membri devono assicurare che l'eventuale trattamento di dati personali avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento ed in caso di dubbi confrontarsi con il Titolare.

L'OdV non potrà coinvolgere altre funzioni aziendali nella gestione dei flussi informativi, qualora in essi siano presenti dati personali, se non è certo che queste funzioni siano autorizzate al trattamento dei dati personali dal Titolare.

¹ Si veda anche il Parere del Garante Privacy sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli OdV del maggio 2020.

I membri dell'OdV e le eventuali funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei flussi informativi che verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, delle informazioni e dei dati contenuti nei flussi informativi sono tenuti alla più assoluta riservatezza sulle informazioni e sulle notizie acquisite al riguardo, con particolare riferimento agli eventuali dati personali presenti.

Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da escluderne il loro trattamento quando non necessario e a renderli anonimi appena possibile.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (Art. 6 comma 2bis del Decreto) si rimanda alla "Politica per la segnalazione di illeciti" che costituisce parte integrante del MOG.